

NEWSLETTER N. 12 ANNO XI

16-30 giugno 2025



Appalti pubblici

TAR CAMPANIA, SALERNO, SEZ. I, 25 giugno 2025, n. 1192 - Appalti pubblici - *Sull'impossibilità di riconoscere la revisione prezzi per rapporti contrattuali già esauriti* - In materia di appalti pubblici, la revisione prezzi rappresenta uno strumento di tutela dell'originario equilibrio fra le concordate prestazioni contrattuali, che assolve alla duplice finalità di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e di evitare, al contempo, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Pertanto, se la finalità della revisione dei prezzi è quella di assicurare la continuità del rapporto contrattuale in corso di svolgimento, evitando che l'aumento dei costi determini un peggioramento della qualità dell'esecuzione o il blocco dell'esecuzione stessa, ne segue che tale revisione deve avvenire in corso di esecuzione, al fine di assicurarne gli obiettivi, consentendo all'Amministrazione lo svolgimento dei necessari controlli volti ad accertare la reale necessità dell'adeguamento e il concreto beneficio dallo stesso derivante.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 2025, n. 80, - Appalti pubblici - *Sui costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici: incostituzionale l'art. 22, c.13, della l. della Provincia di Bolzano n. 2/2024, che ne richiede l'indicazione al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria* - È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, c. 13, della l. della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2, nella parte in cui prevede che, per gli appalti pubblici di interesse provinciale, la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria l'indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, contrariamente a quanto previsto dall'art. 108, c. 9, del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023. La disposizione provinciale impugnata contrasta con la scelta operata dal nuovo codice dei contratti pubblici, in continuità con il precedente, di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza un elemento di per sé costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, non modificabile nel corso della procedura. L'indicazione richiesta al solo concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria e la successiva verifica di congruità, previste dal legislatore provinciale, rischiano di tradursi in una ricostruzione ex post e non trasparente dei costi, attraverso la dimostrazione che il dato era comunque compreso, anche se non espressamente indicato, nell'offerta economica. Ad escludere questo rischio non è quindi sufficiente la circostanza che, come sottolinea la Provincia autonoma, la disposizione impugnata preveda comunque la verifica di congruità dei costi prima dell'aggiudicazione al primo classificato.

TAR TOSCANA, SEZ. III, 19 giugno 2025, n. 1094 - Appalti pubblici - *Sulle clausole del bando non escludenti* - Le clausole del bando prive di portata escludente, come quella relativa al criterio di aggiudicazione, non possono essere impugnate immediatamente, ma solo insieme al provvedimento che concretamente lede l'interesse all'aggiudicazione. La partecipazione alla gara, infatti, non determina di per sé una lesione attuale dell'interesse legittimo dell'operatore economico, poiché la lesione è solo potenziale ed eventuale: l'interesse strumentale alla riedizione della gara è tutelabile solo in presenza di una lesione effettiva e non meramente potenziale. Inoltre, anche il d.lgs. 36/2023, all'art. 108, conferma la preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non impone l'immediata impugnazione della clausola sul criterio di aggiudicazione in assenza di una lesione attuale. Inoltre, l'art. 120, c.2, c.p.a., stabilisce che i bandi e gli avvisi di indizione di gara sono impugnabili solo se "autonomamente lesivi". Pertanto, nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 giugno 2025, n. 5345 - Appalti pubblici - *Sulla possibilità di utilizzare l'avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere* - L'art. 108, c. 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che il possesso della certificazione della parità di genere costituisca un criterio premiale di aggiudicazione, imponendo alle stazioni appaltanti di prevedere tale criterio senza però richiederne il possesso diretto da parte del concorrente. Quanto all'avvalimento premiale relativo a tale certificazione, l'art. 104, c. 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che il contratto di avvalimento non deve essere un'operazione meramente formale ma deve concretamente mettere a disposizione dell'operatore ausiliato risorse umane, materiali, protocolli organizzativi e piani aziendali che esprimano il *know-how* specifico attestato dalla certificazione. Infatti, se il legislatore avesse voluto vietare espressamente l'avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere, lo avrebbe fatto in modo chiaro nell'art. 104, che disciplina l'avvalimento, e non solo nell'ambito generale dei criteri di aggiudicazione. Pertanto, il ricorso all'avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere è ammesso, purché sia reale e concreto, escludendo prestiti fittizi o meramente formali.

TAR TOSCANA, SEZ. III, 17 giugno 2025, n. 1089 - Appalti pubblici - *Sul principio di unicità dell'offerta negli appalti pubblici* - L'art. 17, c.4, del d. lgs. n. 36/2023, prevede espressamente che: "Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione." Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che è fatto divieto "... a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta, codificando il cd. "principio dell'unicità dell'offerta".

La *ratio* del principio sta nel consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità. La presentazione di offerte plurime o alternative, comportando la possibilità di sfruttare una pluralità di opzioni, genererebbe una situazione di vantaggio idonea ad incidere sulla *par condicio* tra i partecipanti, rendendo peraltro più difficoltosa l'emersione della migliore offerta nella gara. È, dunque, vietato formulare più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all'esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente che, facendo affidamento su di un ventaglio di proposte diverse, possa ottenere una posizione di vantaggio sugli altri, ai quali non rimarrebbe che una possibilità, ovverossia un'unica offerta.

TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II, 17 giugno 2025, n. 1060, - Appalti pubblici - *Sulle conseguenze per la mancata sottoscrizione del PEF, da parte di un professionista abilitato, nelle concessioni di servizi* - Nelle procedure di affidamento in concessione di servizi, la mancata sottoscrizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato, quando espressamente richiesta dalla *lex specialis* di gara, costituisce causa di esclusione insanabile dalla procedura, in quanto incide in modo determinante sull'attendibilità e sull'affidabilità del documento, a tutela dell'interesse pubblico dell'amministrazione concedente. Tale prescrizione, pur non essendo prevista dal d.lgs. 36/2023, è legittima se funzionale alla corretta allocazione dei rischi e alla valutazione della sostenibilità dell'offerta, non potendo essere oggetto di soccorso istruttorio. Il PEF, infatti, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, assume una funzione centrale quando richiesto dalla stazione appaltante, in quanto consente di dimostrare la concreta capacità dell'operatore economico di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e la corretta allocazione del rischio operativo tipico della concessione, permettendo all'amministrazione di valutare l'effettiva realizzabilità e sostenibilità dell'oggetto della concessione stessa.

TAR CALABRIA, SEZ. I, 16 giugno 2025, n. 1051 - Appalti pubblici - *Sul danno curriculare: è onere del concorrente danneggiato offrire compiuta dimostrazione dei relativi presupposti, sia sul piano dell'an che sul piano del quantum* - Il danno curriculare non è un danno "*in re ipsa*" e non può essere risarcito in via automatica o forfettaria (ad es. in misura variabile tra l'1% e il 5% dell'importo contrattuale), ma richiede una puntuale e specifica dimostrazione, ancorata alla perdita del livello di qualificazione posseduta o al mancato conseguimento di un livello superiore, ovvero al mancato raggiungimento di un fatturato utile per la partecipazione a future procedure di appalto. Pertanto, grava sul concorrente danneggiato l'onere di provare sia l'esistenza del danno sia la sua entità, secondo il principio dispositivo che governa la tutela risarcitoria nelle gare pubbliche, come affermato dalla giurisprudenza, ed in assenza di tale prova la domanda di risarcimento per danno curriculare deve essere rigettata.